

Della "Italia Night & Day Associazione di Promozione Sociale"

Articolo 1 – (Denominazione e Sede). Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle norme del codice civile in tema di associazionismo, è costituita la " Italia Night & Day Associazione di Promozione Sociale ". Nel proseguo del presente Statuto essa sarà citata, per brevità, anche come "Associazione". La sede dell' Associazione" è in Bovalino (R.C.), in via Oliveto 3. L' associazione potrà variare la propria sede legale senza dover modificare il presente statuto. Il Consiglio Direttivo, con semplice deliberazione, potrà stabilire, ed eventualmente abolire, sedi secondarie, unità locali, distaccamenti e/o altro tipo di dipendenza sia in Italia che all' estero. L' Associazione potrà pertanto svolgere la propria attività sia in Italia che all' estero.

Articolo 2 – (Finalità). L' Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e intende operare nell' ambito del turismo accessibile con l' obbiettivo di: 1. Creare pari opportunità nella fruizione dei servizi; 2. Valorizzare la crescita di un turismo di qualità, sostenibile e responsabile attraverso la promozione di iniziative ed attività orientate a sviluppare una maggiore accessibilità alle risorse turistiche, culturali, religiose, naturalistiche, termali, ed altre strutture riabilitative e sportive su tutto il territorio nazionale; 3. Garantire una fruizione senza discontinuità ed ottimizzarne l' utilizzabilità da parte di tutti attraverso il collegamento tra strutture di accoglienza, strutture ricettive, servizi di trasporto, istituti formativi, rete del circuito museale, delle offerte culturali, delle risorse naturali e dello svago; 4. Provvedere all' integrazione di competenze e professionalità diverse, con lo scopo di contribuire alla determinazione di un' offerta di servizi turistici e prodotti finali di settore più flessibili, di qualità e competitivi; 5. Coinvolgere istituti scolastici, enti e realtà del mondo profit e non profit, in attività formative e nella programmazione di visite istruttive finalizzate alla conoscenza del territorio, del suo patrimonio storico-artistico e alla sensibilizzazione sui particolari problematiche legate all' accessibilità degli spazi e delle risorse locali; 6. Coinvolgere realtà associative, promuovendo opportunità di partenariato, in progetti ed iniziative di cooperazione transnazionale sostenuti dall' Unione Europea per favorire il diritto alla mobilità per tutti, e incrementare la possibilità di esperienze di confronto e di soggiorno formativo nei distinti paesi membri. L' associazione si propone in definitiva di incrementare una diversificazione ed uno sviluppo qualitativo dell' offerta turistica presente nel territorio nazionale, creando cooperazione fra realtà interessate al settore e non ancora opportunamente integrate e favorendo, al contempo, una crescita della domanda con conseguente possibilità di nuova occupazione qualificata utile ad apportare anch' essa progresso sociale nelle dinamiche dello sviluppo locale e transnazionale. L' associazione, per perseguire i propri scopi sociali, potrà in particolare svolgere attività di promozione del turismo accessibile attraverso: 1. Sviluppo di idee-progetto di interesse collettivo nel rispetto delle finalità associative; 2. Progettazione e organizzazione di soggiorni, visite, itinerari specializzati e viaggi di istituzione sul territorio, escursioni naturalistiche, soggiorni termali; 3. Consulenze e organizzazione di servizi per favorire accessibilità a strutture, eventi e iniziative sul territorio; 4. Elaborazione di studi di fattibilità su iniziative mirate a promuovere e realizzare condizioni di piena accessibilità per tutti alle risorse del territorio nazionale ed estero sulla base di eventuali collaborazioni in partenariato; 5. Creazione e gestione di strumenti editoriali, informatici e di comunicazione telematica comprese banche dati e catalogazioni nel rispetto della normativa sulla privacy, tramite lo studio del territorio al fine di identificare possibili percorsi, luoghi, città, paesi, etc.; 6. Gestione diretta, o adesione, a centri vacanza, casa per ferie, alberghi, campeggi, rifugi, villaggi turistici, ostelli, centri di ospitalità, case di accoglienza e per le mobilità giovanile, mense, spacci, bar, circoli e altre strutture di tipo ricettivo; 7. Reperimento mezzi e strutturazione servizi per garantire mobilità e trasporto a disabili, scolaresche, comitive e visitatori con esigenze speciali in soggiorno sul territorio; 8. Partecipazione ad attività di partenariato indirizzate allo sviluppo, di progetti di cooperazione transnazionale, iniziative di solidarietà internazionale, visite di studio, scambi culturali e tirocini formativi; 9. Promuovere e realizzare iniziative culturali ed eventi tematici quali conferenze, cicli di proiezioni cinematografiche, concerti, promozione e sponsorizzazione di artisti, dei vari settori dell' arte, italiani e/o stranieri che, con le loro opere, contribuiscono a diffondere la cultura artistica in sintonia con lo spirito dell' Associazione; 10. Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale, naturale ed enogastronomico nonché delle tradizioni locali, ricerca e promozione culturale ed etica, sviluppo del turismo sociale e alla promozione turistica di interesse locale; 11. Realizzare iniziative editoriali, guide, mappature e pubblicazioni specifiche, conformi agli scopi sociali; 12. Promuovere e realizzare incontri, attività di studio, ricerca, raccolta fondi e di beni, anche in collaborazione con associazioni aventi finalità analoghe, con studiosi, esperti e con le amministrazioni pubbliche, dei beni culturali, dei parchi e delle riserve naturali; 13. Stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto a favore dei propri associati e verso terzi. L' associazione potrà infine, istituire forme organizzative varie; potrà aderire ad altre entità associative, italiane ed estere, con accordi di collaborazione, di rappresentanza, di riconoscimento reciproco, di scambio di servizi e attività da quelle qui stabilite, ed eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Articolo 3 – (Soci). Sono ammessi all' Associazione, senza distinzione di età, di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettino il presente statuto e l' eventuale Regolamento interno. L' organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va opportunamente motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie

complete generalità impegnandosi a versare la quota minima associativa. Possono essere soci dell' Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che ne condividono le finalità e che si impegnino a realizzarle. Il trattamento dei dati personali acquisiti all' atto dell' iscrizione all' Associazione nonché nel corso del rapporto associativo è finalizzato all' instaurazione ed alla gestione del vincolo associativo, tali dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi senza espressa autorizzazione dell' interessato, fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative. I soci dell' Associazione possono essere: **Soci fondatori**: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell' associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità. Non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale. **Soci effettivi**: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alla cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata al pagamento della quota sociale. **Soci simpatizzanti**: coloro che hanno versato la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Hanno il diritto ad usufruire dei servizi offerti dall' Associazione ed a partecipare alle attività organizzate dalla stessa. Non è ammessa l' adesione temporanea all' Associazione; la quota associativa non è intrasmissibile.

Articolo 4 – (Diritti e Doveri dei Soci). I Soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; nel caso di persone giuridiche o Enti tale diritto è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari. I Soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell' Associazione e di essere rimborsati per le spese sostenute nello svolgimento dell' attività prestata. Le convocazioni assembleari devono essere fatte per iscritto ai Soci e, nella stessa maniera, devono essere resi pubblici gli atti e le deliberazioni relative. L' esercizio elettorale è libero e rispondente al principio del voto singolo. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell' Associazione prevalentemente in modo volontario, libero e gratuito, senza fini di lucro, in ragione delle disponibilità personali. L' Associazione può comunque, per sopperire a specifiche esigenze e nel caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Tutto ciò esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento e alla qualificazione dell' attività svolta. I rapporti di lavoro sono regolati dalla legge. I Soci ordinari e sostenitori devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente Statuto e l' eventuale Regolamento interno. Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell' Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate. La quota associativa è intrasmissibile.

Articolo 5 – (Recesso ed esclusione del Socio). Il Socio può recedere dall' Associazione mediante comunicazione scritta all' Assemblea (o al Consiglio direttivo). In caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal presente Statuto o di comportamento contrario agli interessi o agli scopi dell' Associazione, il Socio può essere escluso dalla stessa. L' esclusione è deliberata dall' Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell' interessato.

Articolo 6 - (Organi Sociali). Gli organi dell' Associazione hanno struttura democratica e sono: • Assemblea dei Soci; • Consiglio direttivo; • Il Presidente. Possono essere eletti e nominati agli Uffici e alle Cariche Sociali tutti i Soci, in regola con il versamento delle quote associative, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e partecipino attivamente alla vita associativa. Gli incarichi associativi sono assunti e assolti a totale titolo gratuito.

Articolo 7 - (Assemblea dei Soci). L' Assemblea è l'organo sovrano dell' Associazione ed è composta da tutti i Soci che risultano regolarmente iscritti all' Associazione anteriormente alla data di convocazione. È convocata almeno una volta all' anno dal Presidente dell' Associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l' adunanza e contenente l' ordine del giorno dei lavori. L' Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. L' Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell' Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

I compiti dell' Assemblea: • determinare le linee generali programmatiche dell' attività dell' Associazione; • eleggere il Presidente e il Consiglio direttivo; • approvare il rendiconto economico finanziario; • approvare l' eventuale Regolamento interno; • deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei Soci; • deliberare su quant' altro demandatole per Legge o per Statuto, o sottoposto dal Consiglio direttivo. L' Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente. Le deliberazioni dell' Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l' Assemblea lo ritenga opportuno). L' Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l' Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di % dei Soci. L' Assemblea potrà svolgersi anche in modalità di tele conferenza mediante tecnologia informatica adeguata. Le discussioni e le deliberazioni dell' Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario (o da un componente dell' Assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal Presidente. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

Articolo 8 – (Consiglio Direttivo). Il Consiglio, in quanto espressione della volontà dell' Assemblea dei Soci, è il massimo organo di rappresentanza e controllo dell' Associazione. Viene eletto dall' Assemblea dei Soci ed è formato da un numero compreso fra un

minimo di 3 ed un massimo di 5 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall' Assemblea. I componenti del Consiglio direttivo sono rieleggibili annualmente. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell' Associazione. Spetta, pertanto, al Consiglio, e a mero titolo esemplificativo:a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari; b) redigere il rendiconto economico - finanziario; c) predisporre gli eventuali regolamenti interni; d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all' attività sociale; e) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati; f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell' Associazione; g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale; h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

Articolo 9 – (Presidente). Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell' Associazione; dirige le attività e adotta i provvedimenti necessari per la gestione e il funzionamento dell' Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l' Assemblea; convoca l' Assemblea dei Soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il Presidente può compiere tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza del Consiglio direttivo ed è munito di ogni più ampia facoltà per il raggiungimento degli scopi istituzionali. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente può essere sostituito da un Vice Presidente, da lui designato.

Articolo 10 - (Vice Presidente dell' Associazione). Il Vice Presidente dell'Associazione sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento di questi.

Articolo 11 - (Tesoriere). Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Articolo 12 – (Segretario). Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Articolo 13 – (Risorse Economiche). L'Associazione è dotata di autonomia patrimoniale ed amministrativa e trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da: a) quote sociali e contributi degli associati, nell'entità stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea; b) eredità, donazioni e legati; c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; d) contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali; e) entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati; f) erogazioni liberali di associati e di terzi; g) proventi derivanti da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o altro, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'amministrazione del patrimonio spetta al Consiglio Direttivo dell'Associazione. L'Associazione è tenuta, per almeno tre anni, alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da: eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali, entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati nonché, per quanto riguarda le erogazioni liberali di associati e di terzi, alla conservazione della documentazione relativa alle erogazioni liberali, se finalizzate alle detrazioni d'imposta ed alle deduzioni dal reddito imponibile. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, l'Associazione, dopo la liquidazione, ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo a fini di utilità sociale. I proventi derivanti dalle attività, gli eventuali utili, fondi, riserve di capitale ed avanzi di gestione non possono essere distribuiti tra gli associati ed i collaboratori neppure in modo indiretto durante la vita dell'Associazione, fatte salve la destinazione o la distribuzione imposte per legge.

Articolo 14 – (Rendiconto Economico-Finanziario). Il rendiconto economico-finanziario dell' Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all' anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall' Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede dell' Associazione almeno 20 gg. prima dell' Assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell' anno successivo alla chiusura dell' esercizio sociale.

Articolo 15 – (Scioglimento dell' Associazione). L' eventuale scioglimento dell' Associazione sarà deciso soltanto dall' Assemblea con le modalità di cui all'art. 7 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

Articolo 16 – (Disposizioni finali). Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi vigenti in materia.



24 LUG. 2014

Direzione Provinciale di Reggio Calabria 2N M01 Serie 3a

Corrisposti ALLEGATO

ESERC

Ufficio Territoriale di Locri

Il Direttore Provinciale



II FUNZIONARIO (*)
(Dr. Giuseppe Angiò)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
(Dr. Demetrio Amadeo) Prot. 2156 del 20.06.2014